



Allegato "B" all'atto n. 10575/6444
STATUTO
Titolo Primo
COSTITUZIONE - SCOPI- SEDE- DURATA

Art. 1

Costituzione- Sede-Durata

L'Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli" Onlus, fondata come associazione di fatto da Nino Carloni il 18 luglio 1946, si è costituita in "Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti Bonaventura Barattelli" con atto pubblico Notaio Domenico Trecco del 18 settembre 1966 Rep. n. 43739/7555. Ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica il 20 giugno 1980 con decreto n. 1636 del Presidente della Giunta Regione Abruzzo. E' fiscalmente iscritta nell'anagrafe unica delle ONLUS con provvedimento prot. 48083 del 18 ottobre 1999 e assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che quindi verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Ente intenderà adottare.

Intervenuta l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con l'iscrizione l'Ente, qualificato Ente del Terzo Settore (ETS), assumerà la denominazione sociale "Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti Bonaventura Barattelli - ETS".

Ha sede in L'Aquila nell'Auditorium "Nino Carloni" del Forte Spagnolo ed ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi, finalità e oggetto


1. L'Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli" – ora Onlus poi ETS -ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, non ha fini di lucro e il suo patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità e per l'effetto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Persegue fin dalle origini lo scopo di servire la causa della Musica diffondendo la conoscenza della cultura musicale quale componente fondante della formazione culturale e civile della collettività.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni promuove, senza pregiudizi di tempo e stili, la conoscenza di opere musicali di tutti i tempi, di tutti i Paesi, di tutte le tendenze, comprese le produzioni che utilizzano i nuovi mezzi multimediali, di tutti i generi: da camera, sinfonico, corale, nonché teatrale e danza e a tal fine organizza concerti, spettacoli, festival, rassegne, attività didattiche, seminari e conferenze, inviti all'ascolto, da caratterizzarsi tutti per elevata qualità culturale.

2. L'Ente promuove forme di scambi e collaborazione con Istituzioni musicali e culturali nazionali e locali, Conservatori Musicali, Università e Accademie di Belle Arti, con gli artisti che siano ospiti della Stagione Concertistica.

3. L'Ente ritiene indispensabile perseguire lo scopo di ricercare un'intesa con tutte le istituzioni musicali esistenti a L'Aquila che favorisca, nel rispetto



- dell'autonomia di ciascuna, forme di concreto e stabile coordinamento tra loro.
4. L'Ente promuove e sostiene attività di formazione e/o di orientamento musicale, artistica, culturale, organizzativa e amministrativa a tutti i livelli, da quella di base all'alta formazione, alla universitaria e specialistica, ad ampio raggio (conferenze, seminari, masterclass, convegni), ivi compresa la formazione di professionalità artistiche e tecniche, con competenze specifiche nel settore dello spettacolo dal vivo.
 5. L'Ente riconferma tra i suoi scopi fondamentali quello di promuovere l'edificazione a L'Aquila di un Grande Auditorium, regionale o interregionale, per attività sinfoniche, corali, teatro musicale e danza al fine esclusivo di soddisfare le esigenze musicali e culturali.
 6. L'Ente promuove, attraverso la musica, le arti e la cultura, attività di coesione sociale ed inclusione, in riferimento ai processi di fruizione e produzione, contribuendo all'accoglienza, al rispetto e alla valorizzazione di persone e gruppi diversi e quindi alla creazione e allo sviluppo di una comunità che si riconosca in un percorso artistico e culturale specifico del territorio e delle sue proprie caratteristiche. L'Ente promuove inoltre ogni attività, anche non strettamente concertistica, comunque diretta a sviluppare rapporti tra la Musica e la Cultura, la Musica e gli altri generi dell'Arte, anche con attività editoriali, pubblicazioni scientifico-musicologiche, creazione e gestione di biblioteche e cineteche e documentali in genere.
 7. Non è precluso l'esercizio di attività diverse da quella istituzionale purché a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale. In via esemplificativa e non prevalente pertanto, per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Ente potrà anche promuovere: l'organizzazione di trasferte culturali, stages, e iniziative di carattere editoriale, la gestione di strutture museali e culturali in genere, con annessi bookshop ed attività ricreative.
 8. L'Ente potrà partecipare come associato ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Titolo Secondo SOCI DELL'ENTE

Art. 3


Soci

L'ammissione dei Soci è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda degli interessati.

Possono essere soci dell'Ente tutte le persone fisiche (senza distinzione di sesso, razza, idee e religione) che condividano gli scopi indicati all'art. 2. e che collaborino per il loro perseguimento. Possono fare parte dell'Ente anche le persone giuridiche, per il tramite di un loro rappresentante.

1. L'Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli" è costituito da:

- a) "soci fondatori", coloro che sottoscrissero il 18 luglio 1946 l'atto costitutivo e coloro che stipularono il successivo atto pubblico di cui all'art. 1;
- b) "soci ordinari", coloro che abbiano presentato domanda scritta ed espressamente accettato il presente statuto, non versino in ravvisabile conflitto di interessi, la cui domanda sia stata accolta a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo: la qualità di Associato implica l'obbligo del pagamento di un contributo d'iscrizione e della quota annuale determinati dal Consiglio Direttivo;



c) "soci sostenitori": persone fisiche, giuridiche, imprese ed enti che, con il loro particolare sostegno finanziario, oltre alla quota ordinaria, contribuiscono alla realizzazione delle attività dell'Ente anche a mezzo di formale sponsorizzazione di singoli eventi o manifestazioni nell'ambito della programmazione annuale.

2. I soci, se in regola con il pagamento della quota annuale, hanno il diritto-dovere di partecipare ed esprimere il proprio voto nelle Assemblee e di ricoprire le cariche sociali nei casi e modi previsti dallo statuto.

3. La qualità di associato si perde:

- a) per motivate dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota annuale malgrado invito formale ad adempiere da parte del Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva.

Per il recesso e per l'esclusione dei membri si applicano le disposizioni dell'art. 24 Cod. Civ.

4. I Soci dell'Ente non possono assumere alcuna obbligazione patrimoniale per conto dell'Ente, il quale risponde con i propri beni solo delle obbligazioni legalmente assunte dai propri organi.

Titolo Terzo ORGANI DELL'ENTE

Art. 4

Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Direttore Artistico;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Collegio dei Probiviri.

a) L'ASSEMBLEA

Art. 5

Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente in adunanza ordinaria o straordinaria; in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente

2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

3. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e/o revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri;
- b) contribuire alla definizione degli indirizzi dell'attività dell'Ente;
- c) deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo circa l'andamento della gestione dell'Ente, nonché sulla relazione del Direttore Artistico circa l'attività svolta o da svolgere;
- d) approvare i bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente corredati dal parere scritto del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti nonché su ogni altro argomento e questione posti all'ordine del giorno.

4. E' di competenza dell'Assemblea straordinaria:
- a) approvare le modifiche dello Statuto;
 - b) l'incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
 - c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente.

Art. 6

Adunanze – Validità - Sistemi di votazione


1. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte l'anno; può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.
2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, alternativamente per posta raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica comunicato per iscritto dal socio all'Ente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, sono validamente adottate qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato.
5. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
6. Ogni votazione è effettuata a scrutinio palese. La votazione a scrutinio segreto è ammessa solo per l'elezione degli organi, per i casi riguardanti la sfera personale dei soci, per particolari questioni ove sia chiesto dalla maggioranza dei votanti.
7. Alle adunanze dell'Assemblea partecipa il Direttore Artistico con voto consultivo salvo rivesta anche la qualità di associato.
8. Le deliberazioni devono constarsi da verbale riportato in apposito registro firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante.


b) IL PRESIDENTE

Art. 7

Nomina – Funzioni

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nell'ambito di una rosa di candidati proposta dal Consiglio Direttivo che indichi nomi scelti tra musicisti, musicologi, concertisti eminenti e, in genere, tra personalità, italiane o straniere, che per singolarità di talento e di attività, si siano distinte in campo culturale, artistico, imprenditoriale.
2. L'Assemblea può indicare un ulteriore candidato diverso dai componenti la rosa proposta dal Consiglio Direttivo purché in possesso dei requisiti previsti dal comma 1.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente con tutti i poteri e le facoltà connesse, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.
4. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione dei relativi deliberati;





b) assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito in sede di Consiglio Direttivo nonché le iniziative autonome che, in caso di urgenza, si rendessero necessarie: di quest'ultime è tenuto ad informare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo cui spetta nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

5. Le funzioni di Presidente sono gratuite; possono essere rimborsate le sole spese vive documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

6. Nei casi in cui il Presidente sia temporaneamente assente o impedito a svolgere le sue funzioni, è sostituito dal vice Presidente che, su proposta del Presidente, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e che assume tutti i poteri e le facoltà connesse alla rappresentanza legale dell'Ente.

7. Il Presidente nell'ambito dell'attività di gestione dell'Ente, ha facoltà di delegare a singoli membri del Consiglio Direttivo alcuni dei propri poteri o compiti ordinari e straordinari nonché, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche dei poteri e compiti di quest'ultimo.

8. Il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo di nominare fino a ulteriori tre Consiglieri, scelti tra i soci sostenitori e/o tra i donatori.

c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

Composizione - Nomina e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) il Presidente che lo convoca e presiede;

b) cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari ovvero indicati dagli Enti giuridici associati;

c) eventuali componenti nominati ai sensi del precedente art. 7. Comma 8.

2. Il Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I componenti nominati ai sensi dell'art 7.8 durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina.

3. La carica di Consigliere è gratuita; possono essere rimborsate le sole spese vive documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

4. Il Direttore Artistico e il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dalla carica.

In tale ipotesi si applica l'art.11.

Art. 9


Riunioni - Funzioni

1. Al Consiglio Direttivo dell'Ente compete in via generale l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti attinenti alla gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento dell'attività dell'Ente, degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può formulare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, quando sia ritenuto necessario od opportuno nonché su richiesta di almeno metà dei Consiglieri.

3. Al Consiglio Direttivo compete:



- a) la nomina del Direttore Artistico
- b) la nomina dei componenti il Comitato d'Onore e l'istituzione dell'albo dei benemeriti;
- c) la nomina, tra i componenti eletti dall'Assemblea, del Vice Presidente;
- d) la definizione della pianta organica del personale rispetto al quale esplica funzioni anche di organo disciplinare;
- e) la nomina dei Consiglieri di cui all'art.7.8;
- f) proporre linee generali per la programmazione sia dell'attività musicale sia di iniziative culturali rivolte a favorire il rapporto tra la Musica e le altre Arti tenendo altresì conto dei suggerimenti dell'Assemblea.
- g) approvare i rendiconti da presentare agli Enti finanziatori;
- h) proporre all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo corredati dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- i) approvare il programma artistico;
- l) determinare l'ammontare delle quote sociali, dell'eventuale contributo d'iscrizione e dell'abbonamento alle stagioni concertistiche;
- m) decidere sull'ammissione e esclusione dei soci;
- n) formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o) approvare il testo dell'ordinamento del Circolo Giovani Amici della Musica ed esprimere parere preventivo sul piano finanziario occorrente per lo svolgimento della sua attività annuale, seguirne in generale l'attività a ciò delegando il Direttore Artistico;
- p) nell'ambito delle attività dell'Ente, può conferire incarichi o consulenze nel rispetto delle norme vigenti a persone di comprovata capacità. Tale incarico non può procrastinarsi oltre la scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Riunioni – Validità – Sistemi di votazione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, comunicato per posta raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato all'Ente, almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche il giorno precedente.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il suo presidente e delibera, con voto palese, a maggioranza dei presenti.
Le votazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, dell'art. 9 comma 3 possono avvenire a scrutinio segreto.
3. In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni devono constarsi da verbale riportato in apposito registro, firmato dal Presidente e dal verbalizzante, e va sottoposto all'approvazione del medesimo Consiglio alla riunione successiva.

Art. 11


Eventuali vacanze

In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché non venga meno la maggioranza dei membri di nomina assembleare, subentreranno i primi dei non eletti: tali componenti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

d) IL DIRETTORE ARTISTICO

Art. 12

Nomina – Funzioni



1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito di una rosa formata, su proposta del Presidente, da almeno 3 nominativi provenienti dal mondo musicale che abbiano fatto pervenire un adeguato curriculum culturale dal quale si evinca il possesso di riconosciute qualità ed esperienze professionali. Dura in carica cinque anni e può essere rinominato.
2. Il Consiglio Direttivo regola contrattualmente il rapporto tra l'Ente ed il Direttore Artistico stabilendone il compenso annuale.
3. Il Direttore Artistico dirige ed organizza l'attività artistica e culturale dell'Ente secondo il programma e il calendario approvato dal Consiglio Direttivo al quale sottopone in linea artistica e amministrativa i progetti delle attività musicali, artistiche e culturali che confluiranno nelle Stagioni ordinarie e straordinarie dei concerti, delle rassegne e delle manifestazioni musicali.
4. Il Direttore Artistico, pur con piena autonomia dal punto di vista artistico, nella compilazione dei programmi avrà cura di rispettare la tradizione dell'Ente Musicale, di ispirarsi al principio fondamentale che la Musica e la Cultura devono contribuire senza pregiudizi o preclusioni alla comprensione tra persone, genti e popoli diversi e di rispettare i limiti fissati dal bilancio. E' responsabile dell'elaborazione e predisposizione di tutto il materiale editoriale e tipografico riguardante la pubblicizzazione dei programmi generali e di sala.
5. Intrattiene, sottoscrivendo la relativa corrispondenza, diretti rapporti con gli altri Enti, Associazioni, Istituti, musicisti, musicologi ed, in genere, con tutto il mondo della Musica, dell'Arte e della Cultura, al fine di consolidare ed accrescere il grande patrimonio di relazioni che costituisce storica e preziosa ricchezza dell'Ente; redige e sottoscrive tutte le relazioni, interne ed esterne, musicali e artistiche dell'Ente, salvo quelle demandate, a suo insindacabile giudizio, a persone scelte tra quelle professionalmente specializzate.
6. Partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea, salvo sia anche associato dell'Ente, nonché alle sedute del Consiglio Direttivo del quale attua le disposizioni, comprese quelle che il Consiglio nell'ambito dei propri poteri gli abbia demandato.
7. Dà assistenza e consulenza artistica al "Circolo Giovani Amici della Musica" di cui è tenuto a seguirne l'attività affinché gli scopi non confliggano con quelli dell'Ente.

e) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Art. 13

Funzioni - Composizione del Collegio - Durata

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del suddetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,



anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2. Il Collegio è composto da tre membri eletti dall'Assemblea da scegliersi tra qualificati professionisti iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, anche non associati.

3. Dura in carica cinque anni e designa al suo interno il Presidente: i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Partecipa con funzioni consultive alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo.

5. Il compenso dei componenti del Collegio si attiene al rispetto delle norme dettate dal D.P.R. n.645/'94 e dal D.L. n. 239/'95 convertito in L. n. 336/'95 e s.m.i.

6. Le deliberazioni devono constarsi da verbale riportato nell'apposito registro firmato dal Presidente del Collegio e dal verbalizzante.

f) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 14

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra autorevoli e stimati associati dell'Ente di cui all'art. 3.

2. Dura in carica cinque anni e designa al suo interno il Presidente: i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Al Collegio compete la risoluzione delle controversie tra associati e organi dell'Ente e tra gli Organi stessi.

4. Le deliberazioni devono constarsi da verbale riportato nell'apposito registro firmato dal Presidente del Collegio e dal verbalizzante.

IL COMITATO D'ONORE

Art. 15

Fanno parte del Comitato d'Onore il Presidente della Regione Abruzzo, il Sindaco del Comune dell'Aquila e personalità insigni della Musica, delle Arti, delle Scienze, dell'Imprenditoria designati dal Consiglio Direttivo. Tra i componenti designati l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare il Presidente Onorario che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. I membri del Comitato non percepiscono compensi; possono essere rimborsate le sole spese vive documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

ALBO DEI BENEMERITI

Art. 16

Il Consiglio Direttivo potrà istituire un albo dei Donatori dove iscrivere persone fisiche, giuridiche, imprese ed enti che, con il loro particolare sostegno finanziario, contribuiscono alla realizzazione delle attività dell'Ente anche a mezzo di formale sponsorizzazione di singoli eventi o manifestazioni nell'ambito della programmazione annuale.

Titolo quarto


ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, PATRIMONIO

Art. 17

Esercizio sociale e finanziario

1. L'esercizio sociale e finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio annuale di previsione è sottoposto dal Consiglio Direttivo



all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno corredato dal parere del Collegio dei Revisori.

3. Il bilancio consuntivo annuale è proposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario, corredato dal parere scritto del Collegio dei Revisori.

4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Ente a disposizione dei soci per i 15 giorni che precedono la riunione dell'Assemblea Generale.

Art. 18

Il patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- dagli arredi e dagli strumenti musicali e di lavoro, dalla biblioteca, dalla discoteca e da ogni altro oggetto di proprietà dell'Ente;
- dalla titolarità di proprietà intellettuale acquisita nel corso di tutta la sua attività;
- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o terzi.

Art. 19

Le entrate

1. Le entrate sono costituite:

- a) da contributi dello Stato, della Regione Abruzzo, del Comune e di altri Enti pubblici;
- b) dalle quote associative dovute dai soci e dai contributi d'iscrizione;
- c) da contributi straordinari deliberati dall'Assemblea a carico dei soci ;
- d) da eventuali contribuzioni straordinarie e liberalità provenienti da persone fisiche, da Enti, da imprese, da associazioni private;
- e) dalle somme introitate dalla vendita di biglietti e di abbonamenti annuali;
- f) proventi patrimoniali e di gestione

2. E' vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve e patrimonio anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma.

Titolo quinto


CIRCOLO GIOVANI AMICI DELLA MUSICA

Art. 20

Natura e scopi

L'Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" conferma l'attualità e importanza nel proprio ambito di una incisiva esistenza del "Circolo Giovani Amici della Musica", ne riafferma l'esclusiva natura culturale e formativa e l'assenza di qualsiasi scopo di lucro. L'Ente è impegnato a fornire il proprio sostegno per promuovere e sostenere un'azione di costante rinnovamento del Circolo, della costruzione di reali occasioni d'incontro dei giovani con la musica, della loro aggregazione e ricerca delle forme idonee per la concreta partecipazione ai valori della cultura musicale, anche mediante incontri nelle scuole di ogni ordine e grado o mediante ogni altra occasione qualitativamente seria utile a suscitare un permanente e consapevole interesse culturale ai molteplici aspetti dell'attività musicale. Il Circolo persegue la crescita di giovani compositori e interpreti, la formazione di giovani organizzatori musicali, il ricambio generazionale del pubblico nelle sale da concerto; l'Ente non può tutelare né riconoscere attività diverse da queste.

Art. 21



Rapporti del Circolo con l'Ente

1. Il Circolo Giovani Amici della Musica è retto da un proprio ordinamento approvato dal consiglio Direttivo dell'Ente di cui all'art. 9. Esso tuttavia fruisce delle esperienze, sia artistiche che amministrative dell'Ente e il Presidente dell'Ente Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" o un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente, è designato a fare parte dell'organismo direttivo del Circolo Giovani Amici della Musica e partecipa con diritto di voto alle relative Assemblee. Il Circolo, in ogni caso, relaziona ogni anno il Consiglio Direttivo ed il Direttore Artistico dell'Ente, rispettivamente, dell'attività amministrativa e artistica svolta e da svolgere.
2. L'Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" non risponde delle obbligazioni del Circolo Giovani Amici della Musica salvo il caso in cui l'Ente, con specifica deliberazione del Consiglio Direttivo le abbia fatte proprie o garantite.

Titolo sesto

SCIoglimento, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Ente

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli", il patrimonio residuo, ivi compresi gli strumenti musicali e le disponibilità liquide, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore come individuati dall'organo amministrativo o diversamente dalla Fondazione Italia Sociale.
2. La delibera dell'Assemblea straordinaria di scioglimento dell'Ente dovrà attenersi a quanto prescritto dagli articoli 10 lett. f) D.Lgs. n. 460/97, 148, comma 8 lettera b) TUIR 917/86, e 4, comma 7, lettera b) DPR 633/72.

Art. 23

Norme transitorie

In deroga a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto, la carica del Direttore Artistico è prorogata fino alla scadenza dell'attuale Consiglio Direttivo.

Art. 24

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del libro I, titolo II del codice civile nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Firmato:Giorgio Barattelli - Federico Magnante Trecco notaio.


Registrato a L'Aquila il 21 maggio 2021 al n. 1761 Serie 1T.

In conformità dell'originale che si rilascia per gli usi consentiti su richiesta della parte.

Impiegati cinque fogli.

L'Aquila, il ventuno maggio duemilaventuno.

Dr. Federico MAGNANTE TRECCO notaio

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem and text around its perimeter, including the name 'FEDERICO MAGNANTE TRECCO' and the location 'L'AQUILA'. The signature is fluid and cursive, extending to the right of the seal.